

Lucera, lì 25 /Maggio /2016

Al Personale docente  
All'Albo online

Prot. 1843/B13

Oggetto: Linee guida comitato valutazione

La Legge 13 luglio 2015 n. 107 ha apportato alcune rilevanti modifiche al D.lvo 297/1994 e al DPR 275/1999, ed ha introdotto (art. 1, commi da 126 a 130) una disciplina del tutto nuova e speciale per quanto riguarda la valutazione e la premialità della prestazione professionale del personale docente.

**Il nuovo Comitato di Valutazione dei Docenti, così come riformato dalla L. 107/2015.**

Il comma 129 della L. 107/2015 modifica e sostituisce, dal corrente anno scolastico, l'art. 11 del D.lvo 297/1994, in materia di composizione e di funzioni del Comitato di Valutazione dei Docenti.

«Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti).

1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;

b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;

c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

**3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:**

**a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;**

**b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;**

**c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.**

4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a) , ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor .

5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501».

### Composizione e funzionamento del Comitato di Valutazione.

La composizione del Comitato di Valutazione, ai fini del legittimo esercizio delle sue diverse competenze, è fissata dall'art. 1, comma 129, della Legge 107/2015, che sostituisce l'art. 11 del D.lvo 297/1994.

Le funzioni di valutazione del servizio prestato dai docenti in anno di prova restano in capo al Comitato di Valutazione composto dai soli Docenti interni alla scuola, integrato dal Docente tutor e presieduto dal Dirigente scolastico; ugualmente, il Comitato di Valutazione composto dai soli Docenti interni valuta il servizio dei docenti che lo richiedono, ai sensi dell'art. 448 del D.Lvo 297/1994 e si esprime sulla riabilitazione dei Docenti ai sensi dell'art. 501 dello stesso Decreto Legislativo.

Alla nuova composizione del Comitato di Valutazione (Dirigente scolastico -Presidente, tre Docenti dell'Istituzione scolastica, di cui due scelti dal C.D. e uno dal C.I., due rappresentanti di Genitori per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo, un rappresentante degli Studenti e un rappresentante dei Genitori per il secondo ciclo, scelti dal C.I., un Componente esterno individuato dall'USR per la Puglia scelti tra Docenti, Dirigenti scolastici e Dirigenti tecnici) è riservata invece la funzione di individuazione dei criteri, ai quali il Dirigente scolastico si deve attenere, per l'attribuzione del bonus per il merito al personale docente, previsto dai commi da 126 a 128 dell'art. 1 della Legge 107/2015.

Come stabilito dalla Legge 107/15, all'art. 1, comma 129, punto 3, il Comitato di Valutazione si limita a individuare i criteri generali con cui il Dirigente scolastico deve assegnare il bonus.

È invece compito del Dirigente Scolastico individuare, con motivata valutazione espressa, i docenti di ruolo destinatari del bonus, sulla base degli stessi criteri individuati dal Comitato di Valutazione. Il medesimo Dirigente comunicherà le motivazioni ai destinatari del bonus. L'ambito dei destinatari del "bonus" per merito, in deroga ai principi generali, per espressa previsione dell'art. 1, comma 128, della L. 107/2015 sono soltanto gli insegnanti di ruolo.

Bisogna dire che la Legge 107 non fissa né un tetto massimo, né minimo di docenti da premiare. Tutti i docenti di ruolo possono virtualmente aspirare al bonus. È principio generale, per analogia con la premialità nella PA, che tali provvidenze non vengano distribuite in maniera indifferenziata alla generalità del personale ("a pioggia"), perché ciò verrebbe meno al principio di valutazione. È vero anche che probabilmente le somme destinate allo scopo saranno tali da obbligare a scegliere quote di personale.

Su questo aspetto è intervenuta recentemente la nota a prot. n. 00001804 del 19/04/2016 del MIUR dove si chiarisce che *"il fondo dovrà essere utilizzato non attraverso una generica distribuzione allargata a tutti e nemmeno, di converso, attraverso la destinazione a un numero troppo esiguo di Docenti"*.

Sarebbe infatti – a parere della scrivente – poco dignitoso attribuire somme risibili per potere dire di avere dato riconoscimento alla generalità. La legge 107 non fissa neanche parametri per la consistenza della premialità.

In merito alla procedura da mettere in atto per raccogliere gli elementi utili alla valutazione delle prestazioni da riconoscere con il bonus sarebbe opportuno richiedere ai docenti una autodichiarazione, previa compilazione di una scheda, predisposta dal Comitato di Valutazione sulla base dei criteri da esso stabiliti, in cui il docente segnala le evidenze e i documenti che possono comprovare il possesso dei requisiti indicati nei criteri.

Ricevute le schede, sulla base dei criteri enunciati dal Comitato di Valutazione, il dirigente esprime la propria valutazione, tenuto conto anche degli elementi forniti dal docente.

La procedura trova giustificazione con i tempi ormai ristretti che ci separano dalla fine dell'anno scolastico.

È molto importante, comunque, che il dirigente scolastico inviti tutti i docenti di ruolo, nessuno escluso, a formulare la propria autodichiarazione entro il 15 giugno di ogni anno.

Si consiglia di non effettuare esclusioni in base alle assenze o ai provvedimenti disciplinari eventualmente presenti nel fascicolo; queste circostanze potranno pesare nell'espressione della

valutazione e/ o nella formulazione dei criteri (anche i criteri, comunque, si consiglia non siano ad escludendum). E' opportuno che il Comitato di Valutazione si esprima in merito ai criteri, in modo da definire in maniera osservabile i macroambiti di criterio previsti dalla legge, suggerendo indicatori sufficientemente operativi che li declinino.

L'individuazione dei criteri non è "libera" ma deve essere ancorata ai tre macroambiti previsti dall'art. 11 comma 3 delle Legge 107, che non devono essere travalicati a pena di illegittimità

I criteri di premialità dovrebbero seguire le scelte strategiche dell'organizzazione, ma riguardare, però, per quest'anno, azioni già in essere, a cui tutti i docenti, potenzialmente, abbiano potuto partecipare, perché facenti parte di una programmazione nota e condivisa o a pratiche comunque attivabili dalla generalità, perché presenti nelle Linee Guida nazionali, Ptof, nel RAV e nel PdM e nella cultura pedagogica-didattica.

Infatti, se i criteri riguardassero condotte e programmazioni future e non prevedibili, i docenti, a ragione, potrebbero eccepire di essere valutati su elementi non noti e rispetto ai quali non hanno potuto porre in essere i necessari comportamenti.

In merito all'evenienza se le funzioni ammesse al FIS possano essere prese in considerazione anche per il "bonus" (attività di coordinamento, collaborazione, ecc.) la risposta non può che essere positiva, poiché le due provvidenze assolvono funzioni diverse. Il FIS tende a riconoscere maggiormente l'entità e la quantità delle prestazioni (si considera generalmente un pacchetto orario o una quantificazione a forfait che riconosce una certa quantità non facilmente determinabile di impegno); il "bonus", invece, tenderebbe a riconoscere maggiormente una qualità complessiva di impegno, disponibilità, cura, assiduità, perizia, nello svolgimento dei propri compiti didattici e organizzativi.

Occorre evitare il ricorso a graduatorie di punteggi, quanto piuttosto riferirsi a descrittori di prestazioni a livelli crescenti, simili alle "rubriche" di valutazione delle competenze.

**La premialità della 107, non si connota come strumento di distinzione tra docenti "adeguati" e "inadeguati", tra "bravi e meno bravi", di "serie A o B" quanto piuttosto come modalità di riconoscimento di prestazioni che si caratterizzano come "valore aggiunto" per la qualità dell'insegnamento e per l'organizzazione. Si parte dall'assunto che tutti i docenti siano "adeguati" e che tale "adeguatezza" sia riconosciuta dallo stipendio e dalle altre provvidenze. Il "bonus" premia ciò che positivamente si discosta dalla quotidianità di una prestazione professionale anche diligentemente offerta e che rappresenti anche aspetti migliorativi per la qualità dell'insegnamento e per l'intera organizzazione.**

Il Comitato di valutazione docenti  
dell'ITET "V. Emanuele III" Lucera